

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2525

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCI, SPAGNOLI, FRACCHIA, RIZZO, BOTTARI, CANTELMI, FABBRI SERONI, GRANATI CARUSO, MANNUZZU, MARTORELLI, ONORATO, QUERCIOLI, REICHLIN, SALVATO, VIOLANTE

Presentata il 10 aprile 1981

Abolizione dell'ergastolo

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'abolizione della pena dell'ergastolo corrisponde ad una esigenza di civiltà giuridica e di coerenza istituzionale.

La funzione rieducativa della pena affermata dall'articolo 27 della Costituzione appare difficilmente compatibile con la previsione della pena perpetua, estesa a tutta la vita residua del condannato, che fa cessare ogni speranza di un suo reinserimento sociale, sia pure in un futuro lontano. E non si vede quale contenuto concreto la funzione rieducativa della pena possa assumere ove escluda radicalmente, in prospettiva, il suddetto reinserimento.

Già in sede di assemblea costituente in tal senso fu espresso un significativo indirizzo e voci autorevoli si levarono contro la reclusione a vita.

Ma al problema non fu dato uno sbocco a livello costituzionale poiché si ritenne che esso dovesse essere affrontato e risolto dal legislatore ordinario nell'ambito di una revisione del sistema delle pene.

Nella V legislatura, nel corso dei lavori del Senato per la riforma del codice penale, un ampio arco di forze politiche sostenne l'esigenza che si procedesse alla soppressione dell'ergastolo e in effetti fu elaborato dalla Commissione giustizia un testo che sopprimeva la pena della reclusione perpetua, procedendo contestualmente ad un aumento dei limiti massimi della reclusione. Dopo essere stato approvato dall'assemblea del Senato, il progetto non poté essere esaminato dalla Camera per fine della legislatura. Nella VI legislatura il Governo presentò il testo che era stato

già deliberato. Ancora una volta il Senato confermò la scelta dell'abolizione dell'ergastolo, ma non fu possibile una approvazione definitiva da parte della Camera.

Se pur non si pervenne allora ad un traguardo legislativo, tuttavia fu verificata l'esistenza di un'ampia convergenza politica sull'esigenza di incidere sul carattere di perpetuità e sui contenuti della pena dell'ergastolo, esigenza alla quale peraltro era stata data una risposta, sia pur non esauriente, con la legge n. 1634 del 1962 che aveva esteso alla pena in questione la liberazione condizionale e aveva ridotto fortemente, nei casi e nella durata, l'isolamento diurno, misura apertamente contrastante con il senso di umanità delle pene cui fa espresso riferimento la Costituzione.

Ed è stato proprio attraverso l'istituto della liberazione condizionale, oltre che della grazia, che il numero degli ergastolani si è fortemente ridotto, rispetto a quello dei condannati alla relativa pena. Va infatti tenuto presente che su 290 condannati all'ergastolo la cui detenzione ha avuto inizio negli anni compresi tra il 1946 e il 1952 (e quindi si sono trovati in condizione di poter beneficiare della liberazione condizionale) soltanto 37, pari a circa il 12 per cento, erano fino all'anno scorso ancora detenuti. Da questo dato emerge che in pratica si è proceduto nel senso di rendere largamente inoperante la perpetuità della pena. Ciò costituisce, ad avviso dei proponenti, un ulteriore motivo perché si giunga finalmente ad una scelta coerente con le ragioni culturali e ideali, ancor prima che giuridiche e costituzionali, proprie di una società democratica, mo-

derna e civilmente avanzata alla cui base sta, come valore fondamentale, il rispetto dell'individuo.

Del resto va ricordato, per cogliere la profonda contraddizione esistente tra i principi su cui è stata fondata la nostra Repubblica e la reclusione per l'intera vita, che i più fermi assertori dell'abolizione dell'ergastolo in assemblea costituente furono uomini i quali maggiormente avevano subito la violenza del fascismo o di essa erano stati diretti testimoni: in questa loro posizione storicamente si affermava, anche con il rifiuto della carcerazione a vita, la superiorità dello Stato di diritto sulla dittatura.

In linea con le sopra delineate esigenze si muove la presente iniziativa legislativa che propone l'abolizione dell'ergastolo dal nostro ordinamento giuridico e la sua sostituzione con una pena predeterminata di 35 anni di reclusione, che appare congrua anche in relazione alle esigenze di difesa sociale.

La proposta di legge è completata da una serie di norme che mirano al necessario coordinamento della legislazione penale esistente con la scelta effettuata, al fine di evitare vuoti legislativi o gravi dubbi interpretativi.

Essa tiene sostanzialmente fermo il sistema generale della durata delle pene così come esso è previsto dal codice penale. Tuttavia provvede ad elevare il limite massimo della pena, in caso di concorso di condanne, da trenta a quaranta anni di reclusione quando un reato doloso grave (punibile nel minimo non più di cinque anni di reclusione) sia stato commesso durante l'esenzione della pena.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Pene principali e sanzioni sostitutive*). — Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione e la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.

La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie ».

ART. 2.

L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e la ammenda ».

ART. 3.

L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — (*Sostituzione della pena dell'ergastolo*). — Quando per un reato la legge stabilisce la pena all'ergastolo in luogo di questa si applica la reclusione nella misura di anni trentacinque ».

ART. 4.

Nel primo comma dell'articolo 23 del codice penale sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 22, ».

ART. 5.

Nel primo comma dell'articolo 29 del codice penale sono soppresse le parole:

« la condanna all'ergastolo e... ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 32 del codice penale è abrogato.

Nel secondo comma dell'articolo 32 del codice penale le parole: « La condanna all'ergastolo » sono sostituite con le seguenti: « Nei casi previsti dall'articolo 22 il condannato è in stato di interdizione legale e la condanna ».

ART. 7.

Nel primo comma dell'articolo 36 del codice penale le parole: « La sentenza di condanna all'ergastolo » sono sostituite con le seguenti: « Nei casi previsti dall'articolo 22 la sentenza di condanna ».

ART. 8.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 64 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Nei casi previsti dall'articolo 22 non operano le disposizioni precedenti e si applica la pena di anni 35 di reclusione ».

ART. 9.

L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 65. — (*Diminuzione di pena nel caso di una sola attenuante*). — Quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo ».

ART. 10.

Nell'articolo 66 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi previsti dall'articolo 22 non opera la disposizione precedente e si applica la pena di anni 35 di reclusione ».

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto della diminuzione non può essere inferiore a 12 anni nei casi previsti dall'articolo 22 ».

ART. 12.

Nel primo comma dell'articolo 78, le parole da: « Nel caso di concorso di reati » fino a « né comunque eccedere: » sono così sostituite: « Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare è sino ad anni trentacinque di reclusione se per uno o più dei delitti concorrenti deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22.

Negli altri casi la pena da applicare non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: ».

ART. 13.

Nell'articolo 80 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia nei confronti del condannato il quale, prima che sia cessata l'esecuzione della pena, commette un delitto doloso punito con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, il limite di cui al n. 1) dell'articolo 78 è elevato a quaranta anni di reclusione ».

ART. 14.

Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato alla pena della reclusione superiore ad anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno ventisei anni di pena ».

ART. 15.

Nel secondo comma dell'articolo 177 del codice penale sopprimere le parole « ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo ».

ART. 16.

Nel secondo comma dell'articolo 219 del codice penale sono soppresse le parole « la pena dell'ergastolo, ovvero ».

ART. 17.

Nel secondo comma dell'articolo 222 del codice penale le parole « la legge stabilisce l'ergastolo, » sono sostituite con le parole: « deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22, ».

ART. 18.

Nel secondo comma dell'articolo 224 del codice penale sono soppresse le parole « o l'ergastolo, ».

ART. 19.

Sono abrogati:

- a) l'articolo 72 del codice penale;
- b) il secondo comma dell'articolo 73 del codice penale;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- c) l'articolo 184 del codice penale;
- d) l'ultimo comma dell'articolo 210 del codice penale;
- e) il secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1975, n. 6.

ART. 20.

L'ergastolo comminato prima dell'entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione di anni trentacinque.

ART. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.